

## **Parere n.55 del 04/04/2012**

### **PREC 82/11/S**

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Direzione di Commissariato M.M. di Taranto – “*Servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso vari siti della Direzione di Commissariato M.M. di Taranto e della Direzione di Supporto Navale di Taranto*” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – S.A.: Direzione di Commissariato M.M. di Taranto

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso

#### *Considerato in fatto*

In data 4 aprile 2011 è pervenuta l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale la S.A. ha chiesto una pronuncia di questa Autorità, deducendo quanto segue.

Con invito del 24.2.2011 sono state chiamate a partecipare alla gara per l’appalto del servizio in oggetto n. 8 ditte del settore, richiedendo alle stesse un’offerta economica in ribasso sui prezzi di vendita di vari generi alimentari e di bevande. Tra i requisiti tecnici è stato richiesto il possesso della certificazione ISO 9001 relativo al servizio in argomento.

A tale invito hanno corrisposto n. 3 ditte, delle quali 2 hanno allegato apposita copia autentica del suddetto certificato ISO 9001, mentre la terza (Trade srl di Massafra) ha allegato n. 2 dichiarazioni rilasciate dall’Organo certificatore TUV attestanti: la prima, che la ditta stessa aveva intrapreso l’*iter* di certificazione del proprio Sistema di Qualità secondo la norma ISO 9001:2008 e, la seconda, attestante che a seguito di esecuzione delle attività di certificazione, svolte in data 12.3.2011, il certificato era in corso di emissione. Talché, la Commissione di gara aveva ritenuto opportuno sospendere l’aggiudicazione del servizio richiedendo il parere di questa Autorità in merito alla possibilità o meno di ammettere il concorrente Trade srl al prosieguo delle operazioni di gara.

In riscontro all’istruttoria formalmente avviata in data 28 aprile 2011 le parti non hanno formulato controdeduzioni.

#### *Ritenuto in diritto*

La questione su cui è chiamata a pronunciarsi l’Autorità riguarda la possibilità o meno di ammettere al prosieguo delle operazioni di gara un concorrente che abbia prodotto al posto del richiesto certificato ISO 9001, una dichiarazione rilasciata dall’Organo Certificatore in cui si afferma che le attività di certificazione svolte si sono concluse con esito positivo e che il relativo certificato è in corso di emissione.

Al riguardo, si osserva che, da quanto rappresentato dalla Stazione Appaltante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (14.03.2011) il concorrente Trade srl non era effettivamente in possesso del documento attestante la certificazione di qualità secondo le norme EN UNI ISO 9001, atteso che lo stesso, a seguito delle attività di certificazione svoltesi in data 12.03.2011, con esito positivo, era in corso di emissione; nulla risulta, dalla documentazione prodotta, circa la successiva effettiva emissione del certificato in questione.

La circostanza che l'attività di *audit* dell'Organo Certificatore si fosse già svolta, come già ricordato, con esito positivo, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non può valere a sanare il difetto del possesso del requisito richiesto in capo al concorrente.

A sostegno di tale affermazione si richiama, peraltro, giurisprudenza del TAR Lazio (*cf. TAR Lazio, Roma, sez.III, sent. , 24.12.2009, n.13450*) secondo cui, nel caso di un concorrente che in una procedura di gara, al fine di usufruire del dimezzamento della cauzione provvisoria x art.75, comma 7 del D.lgs. 163/2006, aveva presentato un certificato ISO avente validità fino alla data di presentazione dell'offerta e documentazione attestante l'effettuazione di verifiche (conclusesi positivamente) per il rinnovo del certificato, che risultava pertanto in corso di emissione, correttamente la Stazione Appaltante aveva sostenuto l'assenza in capo al concorrente della certificazione ISO in argomento per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del vecchio certificato e la data di rilascio del nuovo, non potendosi applicare alle certificazioni ISO le disposizioni sulle attestazioni SOA, comprese quelle relative alle verifiche triennali e ai rinnovi.

Tale orientamento trova conferma anche in una recente pronuncia del Consiglio di Stato in base alla quale anche in presenza di una nota trasmessa dall'organismo di certificazione in cui si dà atto della emissione in corso del nuovo certificato, ciò che deve essere preso in considerazione è l'effettivo possesso, da parte del concorrente, del certificato ISO al momento della domanda di partecipazione alla gara. (*Cfr Cons.Stato., sez.III, sent.,28.12.2011, n.6968*).

Dalla giurisprudenza richiamata appare evidente, quindi, che solo in presenza di un certificato ISO in corso di validità e solo per il periodo di validità dello stesso è possibile ritenere sussistente il relativo requisito in capo ad un concorrente nell'ambito di una procedura di gara, non potendosi ritenere equivalente una dichiarazione attestante l'avvenuto svolgimento delle attività propedeutiche all'emissione dello stesso.

Nel caso in esame, atteso che alla luce delle considerazioni svolte il concorrente Trade srl era da considerarsi privo del requisito relativo alla certificazione di qualità ISO 9001 al momento della presentazione dell'offerta, la Commissione di gara non può accettare quale titolo equivalente alla certificazione una dichiarazione dell'organo certificatore relativa all'avvenuto svolgimento delle connesse attività di *audit*.

Sarebbe, infatti, potenzialmente lesiva della *par condicio* tra i concorrenti, una interpretazione che autorizzasse a non possedere i requisiti richiesti dalla *lex specialis* al momento dell'inizio della fase selettiva, dovendosi, invece, far riferimento al principio generale secondo cui i requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dai concorrenti al momento della domanda di partecipazione alla gara e permanere fino alla stipulazione del contratto e nella fase di esecuzione dello stesso (*in questo senso cfr.Cons.Stato, Adunanza Plenaria,15.04.2010, n.2155*).

In base a tutto quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il concorrente non in possesso del certificato attestante il requisito richiesto dalla *lex specialis* della gara in oggetto, al momento della presentazione dell'offerta, non possa essere ammesso al prosieguo delle operazioni di gara

I Consiglieri Relatori: Luciano Berarducci, Andrea Camanzi

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 aprile 2012

Il Segretario Maria Esposito